

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3925

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRUZZI, FRANZO, ZUGNO, ARMANI, PUCCI ERNESTO, BALDI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, DE MARZI FERNANDO, HELFER, LATTANZIO, MICHELI, NEGRARI, PREARO, RINALDI, SANGALLI, SORGI, STELLA, TANTALO, VIALE, VICENTINI

Presentata il 17 marzo 1967

Estensione delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernenti la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazioni di coltivatori diretti, anche agli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il quarto e quinto comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano verde n. 2) dispongono la concessione di agevolazioni contributive o creditizie per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione di coltivatori diretti. Il sesto comma dell'articolo 16 limita per altro la concessione di dette provvidenze ai soli esercizi finanziari 1966-1967.

La presente proposta di legge è volta ad eliminare questa limitazione temporale, estendendo la possibilità di ricorso dei coltivatori diretti alle provvidenze stesse anche per gli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, cioè per l'intero quinquennio di applicazione della legge non implicando, questo, alcuna ulteriore autorizzazione di spesa. Tale necessità potrebbe evidenziarsi soltanto dopo un congruo periodo di applicazione della legge, come ebbe a manifestarsi per l'articolo 8 (contributi in capitale), per l'articolo 9 (concorsi sui mutui) e per l'articolo 13 (miglioramenti fondiari nelle zone montane) della legge 2 giugno

1961, n. 454 (Piano verde n. 1) con i provvedimenti integrativi che si appalesarono indispensabili, per questi e per altri settori; e sarà in quel momento che il problema di una integrazione di fondi potrà riproporsi.

Intanto, l'esercizio finanziario 1967 ha già avuto inizio; ed è dato presumere che passerà ancora altro tempo senza che il Piano verde secondo possa di fatto entrare nella fase applicativa.

I motivi, quindi, che suggerirono la limitazione posta dal comma sesto dell'articolo 16 perdono una notevole parte della loro ragion d'essere, per il fatto che i fondi stanziati per un quinquennio verranno utilizzati in poco più di un biennio, cioè (nella migliore delle ipotesi) dal secondo semestre dell'esercizio finanziario in corso 1967 all'esercizio finanziario 1970.

Questa previsione non vuol peccare di eccessivo ottimismo circa la sufficienza degli stanziamenti, specie se si tien conto delle esigenze del settore o di quanto dettato dalla esperienza acquisita dal Piano verde n. 1 (do-

mande per oltre 1.400 miliardi di investimenti, a fronte dei 650 miliardi circa di investimenti resi possibili dalle autorizzazioni di spesa). Tuttavia, ove non si procedesse alla eliminazione delle limitazioni di cui si è detto, assumerebbe consistenza la ipotesi — non rispondente per altro alla realtà — di una deliberata volontà del legislatore di sottovalutare l'importanza degli interventi per il miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne, mentre è noto che la limitazione fu ispirata a motivi del tutto diversi: evitare, cioè, che si dovessero apportare, a fronte del grande rilievo del settore, anche variazioni nella autorizzazione di spesa.

Vero è che la limitazione posta dal comma sesto dell'articolo 16 venne accolta con preoccupazione dagli ambienti interessati.

Il miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne è, infatti, fattore di primaria importanza nel quadro delle finalità che il « Piano di sviluppo economico » si propone di raggiungere con l'accorciamento delle distanze tra settore agricolo ed altri settori anche nelle componenti umane e sociali. Questo

il Piano verde n. 2 aveva avvertito rendendo possibile, con le disposizioni degli articoli 17 e 19 la realizzazione, rispettivamente, di piani per la viabilità minore e per l'approvvigionamento idrico e di piani per la elettrificazione agricola.

La realtà operativa ci dirà se si renderà necessario promuovere provvedimenti integrativi nelle autorizzazioni di spesa; occorrerà intanto fugare il sospetto che il legislatore non abbia tenuto nel giusto conto l'importanza dell'edilizia rurale, anche in rapporto all'altra limitazione di interventi nello specifico settore — che questo sospetto accredita — rappresentata dalla trasformazione del « fondo di rotazione » di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, destinato in notevole misura anche alle costruzioni rurali, in strumento destinato esclusivamente alla meccanizzazione.

Queste brevi considerazioni valgano ad illustrare le ragioni che sono a base della presente proposta di legge, che i sottoscritti affidano prima che al suffragio alla sensibilità del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si applicano anche per gli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970.